

D.P. n. 521/Rob

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. ed in particolare l'art 145 sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante "*Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali*";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante "*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*";

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e città metropolitane*" ed in particolare la disposizione contenuta nell'art. 51 in forza della quale, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, con decreti del Presidente della Regione, sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali;

VISTA la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, recante "*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale*" ed in particolare l'art. 2, in forza del quale, all'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole "*31 dicembre 2015*" sono sostituite dalle parole "*30 giugno 2016*";

VISTA la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante "*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane*" ed in particolare l'art. 13, in forza del quale all' art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., le parole "*30 giugno 2016*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre 2016*".

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 recante "*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale*" ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett.c) in forza del quale al comma 1 dell'articolo 51 e s.m.i., le parole "*30 settembre 2016*" sono sostituite dalle parole "*30 novembre 2016*";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 recante "*Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta*" ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett.d) in forza del quale all'articolo 51, comma 1, predetto, le parole "*e comunque non oltre il 30 novembre 2016*" sono sostituite dalle parole "*e comunque non oltre il 26 febbraio 2017*";

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 2 recante "*Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*" ed in particolare l'articolo 1, comma 2 in forza del quale, alla lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, le parole "*non oltre il 26 febbraio 2017*" sono sostituite dalle parole "*non oltre il 31 dicembre 2017*";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n.17 recante "*Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del Libero Consorzio comunale e del Consiglio del Libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano*" che in particolare all'art.7, comma e), ha modificato la formulazione dell'art.51 della precedente legge regionale n.15/2015, stabilendo che "*Nelle more dell'insediamento degli organi dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da*

commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni."

RITENUTO che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 506/GAB del 3 gennaio 2018 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.17/2017 e al fine di evitare interruzioni nella gestione amministrativa del libero Consorzio Comunale di **TRAPANI**, è stato rinnovato *fino al 30 gennaio 2018*, al Dott. **RAIMONDO CERAMI**, dirigente statale in quiescenza, l'incarico di commissario straordinario di cui al D.P. n. 521/GAB del 28 febbraio 2017 i cui termini di validità sono scaduti nella giornata festiva del 31 dicembre 2017;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla disposizione di cui al predetto articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2017, n.17, modificando ope legis il termine massimo di durata del commissariamento straordinario presso il libero Consorzio comunale di **TRAPANI** conferito al Dott. **RAIMONDO CERAMI** con gli atti sopra indicati;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;


DECRETA

Art. 1- In conformità alle premesse, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2017, n.17, il termine massimo di durata del commissariamento straordinario presso il libero Consorzio comunale di **TRAPANI** conferito al Dott. **RAIMONDO CERAMI**, dirigente statale in quiescenza, con il D.P. n. 506/GAB del 3 gennaio 2018, è prorogato " *nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018* ".

Art. 2 Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08 maggio 2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 30 07 2018

L'ASSESSORE
GRASSO



IL PRESIDENTE
MUSUMECI

